



RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2018
(dati al 31.12.2017)

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2018

(dati al 31.12.2017)

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Si possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Questo Ente con propria deliberazione di Consiglio n. 21 del 28.9.2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando partecipazioni da alienare, ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il comma 2 del citato art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Lo stesso articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge 11.8.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Ente atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Per questo Ente sussiste un'unica partecipazione diretta:

- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L. con una quota dello 8,75% (cfr. deliberazione GU n. 4/2016 del 5.2.2016 di presa d'atto del trasferimento delle quote in capo a questa Unione montana) per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio. Tale partecipazione trova radice storica nelle attività della Comunità Montana Alta Valle Susa – poi, dall'anno 2009, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - che nel tempo sempre aveva agito fornendo supporto tecnico-economico per il reperimento di fondi europei a beneficio dello sviluppo del territorio montano;

Non sussistono partecipazioni indirette.

Dr._1	C.F. 0843570016	- GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.
-------	-----------------	--

Anno di costituzione: 2002

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Ente: 8,75%
(percentuale non di controllo ex art. 2359 c.c.)

Attività svolta: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - REPERIMENTO FONDI - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO.

Capitale sociale €. 58.100

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 149.908,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017

Numero dipendenti	3,00
Numero amministratori	7
Numero componenti organo di controllo	1

Costo del Personale	94.044,00
Compensi Amministratori	7.968,00
Compensi Componenti organo di controllo	3.806,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	3.158,00
2016	29.670
2015	1.584,00
2014	25.949,00
2013	16.580,00

FATTURATO	
2017	9.836,00
2016	5.731,00
2015	0,00
FATTURATO MEDIO	5.189,00

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett.	NO

a)	
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	SI
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti(per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." è società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di programmazione e gestione territoriale mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, utili a questo Ente e ai Comuni aderenti per il loro impiego a beneficio del territorio. Non pare quindi congrua la sua dismissione, tenuta comunque presente l'esiguità della quota;

La suddetta partecipazione diretta consente la produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Essa pertanto risulta indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la sua dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dr. Simona CICOLANI